COMUNE DI CANTELLO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale di Cantello con delibera n. 42 del 18.12.2012

Modificato l'art. 72 dal Consiglio Comunale di Cantello con delibera n. 10 del 08.04.2014

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI**
Articolo 1 Oggetto del Regolamento
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Competenze
Articolo 4 Denuncia di morte
Articolo 5 Servizi gratuiti

TITOLO II **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**
Articolo 6 Condizioni
Articolo 7 Casi di morte particolari
Articolo 8 Condizioni del deposito
Articolo 9 Locale riservato ai cadaveri in osservazione
Articolo 10 Assistenza

TITOLO III **TRATTAMENTI SUI CADAVERI**
Articolo 11 Cadaveri a disposizione della scienza
Articolo 12 Prelievi di parte di cadavere a scopo trapianto terapeutico
Articolo 13 Imbalsamazione e tanatoprassi

TITOLO IV **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**
Articolo 14 Deposizione del cadavere nella cassa
Articolo 15 Caratteristiche del feretro
Articolo 16 Verifica e chiusura feretro
Articolo 17 Piastrina di riconoscimento

TITOLO V **ATTIVITA' FUNEBRE**
Articolo 18 Esercizio del servizio di attività funebre
Articolo 19 Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione
Articolo 20 Durata e cause di sospensione e revoca dell'autorizzazione

TITOLO VI **TRASPORTO DEI CADAVERI**
Articolo 21 Definizione ed effettuazione del trasporto funebre
Articolo 22 Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza
Articolo 23 Definizione ed effettuazione del trasporto di salma
Articolo 24 Flusso informativo per il trasporto di salma
Articolo 25 Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere
Articolo 26 Flusso informativo per il trasporto di cadavere
Articolo 27 Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse
Articolo 28 Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive
Articolo 29 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei
Articolo 30 Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 31 Riti religiosi e civili

TITOLO VII **SALE DEL COMMIATO**
Articolo 32 Sale del commiato

TITOLO VIII **ATTIVITA' CIMITERIALE**
Articolo 33 Disposizioni generali – Vigilanza
Articolo 34 Giardino delle rimembranze
Articolo 35 Ammissione nel cimitero

TITOLO IX **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**
Articolo 36 Inumazione
Articolo 37 Forma dei campi
Articolo 38 Cippi indicativi
Articolo 39 Inumazione: norma di rinvio
Articolo 40 Sepolture a tumulazione
Articolo 41 Deposito provvisorio

TITOLO X **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Articolo 42 Esumazioni ordinarie e straordinarie
Articolo 43 Esumazioni ordinarie
Articolo 44 Esumazioni straordinarie
Articolo 45 Esumazioni ordinate dell'Autorità giudiziaria
Articolo 46 Divieto di apportare riduzioni a cadaveri
Articolo 47 Trasferimento di feretri in altra sede
Articolo 48 Raccolta delle ossa
Articolo 49 Onerosità di esumazioni ed estumulazioni
Articolo 50 Oggetti, materiali e opere recuperabili

TITOLO XI CREMAZIONE
Articolo 51 Crematorio
Articolo 52 Autorizzazione alla cremazione
Articolo 53 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Articolo 54 Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri
Articolo 55 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie
Articolo 56 Modalità conservative delle urne
Articolo 57 Ossario e cinerario comune

TITOLO XII POLIZIA DEI CIMITERI
Articolo 58 Orario
Articolo 59 Disciplina dell'ingresso
Articolo 60 Riti funebri
Articolo 61 Identificazione delle sepolture
Articolo 62 Fiori e piante ornamentali
Articolo 63 Materiali ornamentali
Articolo 64 Rifiuti cimiteriali

TITOLO XIII CONCESSIONI
Articolo 65 Sepolture private e durata delle concessioni
Articolo 66 Durata concessioni in deroga
Articolo 67 Modalità di concessione
Articolo 68 Uso delle sepolture private
Articolo 69 Manutenzioni
Articolo 70 Costruzione delle opere – Termini

TITOLO XIV DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
Articolo 71 Divisione e Subentri
Articolo 72 Rinunce

TITOLO XV REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
Articolo 73 Revoca
Articolo 74 Decadenza
Articolo 75 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 76 Estinzione

TITOLO XVI LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
Articolo 77 Accesso al cimitero
Articolo 78 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 79 Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 80 Recinzione aree – Materiali di scavo
Articolo 81 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 82 Orario di lavoro e sospensione in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 83 Vigilanza
Articolo 84 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO XVII ILLUMINAZIONE VOTIVA
Articolo 85 Caratteristiche del servizio

TITOLO XVIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Articolo 86 Piano cimiteriale
Articolo 87 Zona di rispetto cimiteriale
Articolo 88 Catasto cimiteriale e registrazioni
Articolo 89 Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 90 Cautele

Articolo 91 Regolarizzazione situazioni pregresse
Articolo 92 Sanzioni
Articolo 93 Norme sostituite o abrogate

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934 n. 1265 e al DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), della Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (di seguito "Legge regionale"), del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 (di seguito "Regolamento regionale"), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 – Definizioni (art. 2 R.R. n. 6/2004)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto del cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardante il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazioni di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività:

- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombario o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto d'uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune ed in una cessione di diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere in legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportare il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in cenere del feretro e del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili o di ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale del Comune con quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urna cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: trasformazione di cadavere o parti di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza:
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita alla scadenza della concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima di venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre:
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigeniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale del Comune col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo deve mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: trattamenti di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per la collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali e della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo

di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

Articolo 3 – Competenze

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL), dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente (ARPA) e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.
2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'ASL, quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente Regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.
3. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del DLgs 18/8/2000, n. 267 e dell'articolo 4 del DLgs 30/3/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente ASL. Il Sindaco può delegare tali competenze.
4. Il Responsabile dell'Area da cui dipendono i servizi oggetto del presente regolamento è responsabile dell'organizzazione e del regolare funzionamento dei servizi stessi. Il Responsabile cura l'attuazione del presente Regolamento definendo responsabilità e compiti del personale addetto ai servizi cimiteriali.
5. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del DLgs 18/8/2000, n. 267, spetta al Responsabile dell'Area l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
6. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, salvo che non si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
7. Alla gestione del cimitero, così come alla custodia ed agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi pubblici.

Articolo 4 - Denuncia di morte (DPR 285/90 – Capo I)

1. Di ogni decesso avvenuto sul territorio comunale deve essere presentata denuncia all'ufficiale dello Stato Civile, secondo quanto specificato all'art. 1 del DPR 10/9/1990, n. 285 e all'art. 72 del DPR 3/11/2000, n. 396. Contestuale comunicazione deve essere data all'Area di attività competente in materia di servizi cimiteriali per l'organizzazione dei diversi servizi di competenza.
2. Il medico curante, e in caso di sua assenza colui che ne assume le funzioni, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'art. 69 (adempimenti conseguenti al decesso) della Legge regionale e dall'art. 40 (denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte) del Regolamento regionale.
3. L'ufficiale di stato civile si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
4. Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti la esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta. In tali casi l'ufficiale di stato civile dove è

avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 396/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 130/2001.
5. Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ASL di Varese che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.
6. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.
7. Per i nati morti si seguono le disposizioni di cui al precedente comma 1.
8. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese.
9. La medesima procedura prevista al precedente comma 7 può essere adottata anche per i prodotti del concepimento di presunta età gestazionale inferiore alle 20 settimane.
10. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'art. 3 del DPR 15/7/2003, n. 254.
11. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.
12. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
13. L'accertamento di morte è certificato sul modulo di cui all'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, di cui all'art. 40, comma 6, del Regolamento regionale.

Articolo 5 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere posto a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento;
b) la fornitura del feretro, l'inumazione o la cremazione, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso procede alle informative di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 6/2004, onde provvedere al pagamento della cremazione.
4. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

TITOLO II
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 6 - Condizioni (DPR 285/1990 Capo II – art. 70 Lr 33/2009 – art. 41 RR 6/2004)

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsie, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:
a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
5. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.
6. Oltre alle strutture comunali già esistenti di cui al successivo art. 9, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:
a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
7. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato.
8. Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal DPR 14 gennaio 1997.
9. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal DPR 10/09/1990 n. 285.

Articolo 7 – Casi di morte particolari (art. 40 RR 6/2004)

1. In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbia dubbi di morte apparente, su proposta del medico necroscopo o del medico dell'ASL, il periodo di osservazione dovrà

essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.
2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Articolo 8 - Condizioni del deposito (DPR 285/1990 – Capo III)

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6. del presente regolamento e premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo. Si deve inoltre provvedere affinché il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

Articolo 9 - Locale riservato ai cadaveri in osservazione

1. In un locale nell'ambito del cimitero si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri:
a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;
b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Fintanto che il cimitero non sia ancora dotato di un locale di deposito di osservazione può essere utilizzata per tale scopo la camera mortuaria.
3. L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo di evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione del medico dell'ASL.
4. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
a) alla sala del commiato;
b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
c) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
d) alla abitazione propria o dei familiari.
6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 del regolamento regionale e sono a carico dei familiari richiedenti.
7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Articolo 10 - Assistenza

I parenti, o chi ne assume le veci, potranno assistere i cadaveri di cui al comma 1, lettere a) e b), del precedente articolo.

TITOLO III
TRATTAMENTI SUI CADAVERI
(artt. 44, 45 e 46 RR 6/2004)

Articolo 11 - Cadaveri a disposizione della scienza

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'art. 32 del RD n. 1592/1933, nelle sale settori e di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settori e delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del Comune accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Articolo 12 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.
2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

Articolo 13 - Imbalsamazione e tanatoprassi

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

TITOLO IV
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Articolo 14 – Deposizione del cadavere nella cassa

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nella cassa.
2. Ogni cassa deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nella stessa cassa soltanto madre e neonato, morti al momento del parto.

Articolo 15 - Caratteristiche del feretro

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'Allegato 3 del regolamento regionale; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Articolo 16 – Verifica e chiusura feretro

1. La chiusura del feretro e la verifica dello stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell'addetto al trasporto funebre incaricato dalla famiglia.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento regionale;
c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 70, comma 3, della Legge regionale.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento regionale.
5. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 dell'art. 36 del Regolamento regionale sono svolte da personale dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.
6. La dichiarazione sulle verifiche effettuate è fatta sul modello di cui all'allegato 9 della deliberazione della Giunta Regionale in materia.

Articolo 17 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO V
ATTIVITA' FUNEBRE
(Capo IX, artt. 31 e 32 RR 6/2004)

Articolo 18 – Esercizio del servizio di attività funebre

1. L'attività funebre, definita al comma 1 dell'art. 74 della Legge regionale e regolata dagli artt. 31 e 32 del Regolamento regionale, è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, autorizzate all'esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei previsti requisiti.
2. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezziario deve essere comunque esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Articolo 19 - Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

1. Le Imprese che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto funebre nel territorio del Comune, devono presentare i documenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la presentazione di altri documenti per l'accertamento dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto funebre.

Articolo 20 - Durata e cause di sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni emesse hanno validità illimitata.
2. La singola autorizzazione all'esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente, nei seguenti casi:
a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell' Impresa;
d) mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale;
e) mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
f) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività funebre.
3. La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso di accertata mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo precedente.
5. Le condizioni ostative di cui all'art. 32 del Regolamento regionale, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, al direttore tecnico o al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

TITOLO VI
TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 21 – Definizione ed effettuazione del trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del DPR 10/09/1990 n. 285, dal Capo IV del Regolamento regionale, dall'art. 72 della Legge regionale e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Al trasporto dei cadaveri ed altri corpi mortali si applica il comma 1 dell'art. 35 del Regolamento regionale, nonché l'articolo 3 del DPR 15/07/2003 n. 254.
4. Il trasporto all'interno di uno stesso cimitero è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed è eseguito a cura del gestore del cimitero.
5. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre e viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.
6. L'ASL è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché al gestore del cimitero di destinazione, la sussistenza o anche solo il sospetto di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

Articolo 22 – Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
a) orari di svolgimento dei servizi;
b) orari di arrivo ai cimiteri;
c) giorni di sospensione del trasporto funebre;
d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
e) luoghi per la sosta di auto funebri in transito;
f) modalità di svolgimento dei cortei funebri;
g) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranze funebri in genere, sentiti i ministri di culto interessati.

Articolo 23 – Definizione ed effettuazione del trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento all'obitorio, al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, alla propria abitazione, alla sala del commiato, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella suddetta

nozione sono compresi il prelievo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.
2. E' permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai familiari del defunto.
3. Il trasporto della salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo funebre, avente le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
4. Le Imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo.

Articolo 24 – Flusso informativo per il trasporto di salma

1. L'addetto al trasporto di una salma deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando o trasmettendo, anche per fax o in via telematica, copia del modulo in allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 20/01/2005, compilato e sottoscritto dal medico, a:
a) Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso;
b) Ufficiale di Stato Civile del Comune di destinazione della salma;
c) ASL del luogo di arrivo della salma;
d) responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
Al posto della trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni in essa contenute, specificate nel comma seguente.
2. Le informazioni minimali contenute nel modulo in allegato 2 alla deliberazione sopra indicata che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte dell'ASL e del Comune sono le seguenti:
a) cognome e nome del defunto;
b) data e ora del decesso, data e ora di rilascio del certificato di avviso di morte;
c) cognome e nome del medico intervenuto;
d) indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;
e) nominativo dell'impresa che esegue il trasporto della salma;
f) cognome e nome dell'addetto al trasporto;
g) targa dell'automobile utilizzata.
3. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale del predetto modulo allegato 2. Il personale ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di ricezione in abitazione privata la firma per ricevuta è quella del familiare. L'originale del modulo allegato 2 di cui sopra sarà poi fatto pervenire all'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

Articolo 25 – Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento all'obitorio, al deposito di osservazione, al cimitero, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.
2. E' permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai familiari del defunto.
3. Per il trasporto di cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nei quali dispone rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.

4. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base dell'autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
5. Le Imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo.

Articolo 26 – Flusso informativo per il trasporto di cadavere

1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del DPR n. 285/1990 per il trasporto funebre, cui aggiungere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, in relazione alla scelta effettuata, se in arrivo da fuori Regione o in partenza per fuori Regione.
2. Se il trasporto avviene interamente dentro il territorio regionale è necessaria e sufficiente la documentazione prevista dalla legge e dal regolamento regionale.
3. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'art. 23 del DPR n. 285/1990.
In questo caso il personale del cimitero verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate, unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro siano integri e corrispondano a quanto riportato nel modulo allegato 4 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 20/01/2005.
4. L'autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente ufficio del Comune del decesso.

Articolo 27 – Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse

1. I trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo nei cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, il trasporto del feretro può essere effettuato senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza di operatori funebri per assicurare il trasporto manuale, nel rispetto delle norme previste in proposito dal DLgs n. 81/2008.
3. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del Codice della Strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
4. Le auto funebri devono essere conformi alle norme di Polizia Mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art. 20 del DPR 10/09/1990 n. 285 se il trasporto valica i confini regionali. Se il trasporto avviene interamente all'interno del territorio regionale è sufficiente quanto prescritto dall'art. 37 del Regolamento regionale.
5. Per le auto funebri e le rimesse valgono le norme previste dall'art. 37 del Regolamento regionale.

Articolo 28 – Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive

Da parte di ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento sul cadavere devono essere sempre adottate le precauzioni di cui all'allegato 9 della Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 20/01/2005.

Articolo 29 – Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Articolo 30 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto funebre per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10/02/1937, resa esecutiva e ratificata con RD 01/07/1937 n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 10/09/1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del predetto decreto.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive - diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR 10/09/1990 n. 285.

Articolo 31 - Riti religiosi e civili

1. Il cadavere può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
2. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

TITOLO VII
SALE DEL COMMIATO

Articolo 32 – Sale del commiato

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato in qualunque luogo del suo territorio compatibile con la destinazione d'uso, in relazione a quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti.
2. L'art. 42 del Regolamento regionale, cui si rimanda, specifica i soggetti autorizzati a costruire e gestire sale del commiato, i requisiti cui deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa, gli obblighi tariffari.

TITOLO VIII
ATTIVITA' CIMITERIALE

Articolo 33 – Disposizioni generali – Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. Leggi Sanitarie, dell'art. 75 della Legge regionale e dell'art. 3 del Regolamento regionale, il Comune di Cantello provvede al servizio di seppellimento nel cimitero sito in via Cavallotti.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli artt 27 e 28 del Regolamento regionale e dall'art. 75, comma 6 della Legge regionale.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che le esercita avvalendosi del personale comunale e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'ASL competente per territorio.

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale addetto al cimitero.

Articolo 34 – Giardino delle rimembranze (art. 10 RR 6/2004)

Nell'interno del cimitero è prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri che potrà avvenire anche mediante interramento.

Articolo 35 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del DPR n. 285/1990 e dall'art. 75, comma 1, della Legge regionale, devono essere ricevuti, salvo sia richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, anche se non residenti;
b) i cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
c) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
d) le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
e) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

TITOLO IX
INUMAZIONE E TUMULAZIONE
(Capo XIV e XV DPR 285/90 – art. 15 e segg. RR 6/2004)

Articolo 36 – Inumazione

1. Il cimitero deve avere un campo destinato alla sepoltura per inumazione, scelto tenendo conto della sua idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda acquifera e freatica.
2. Le sepolture per inumazione, a norma dell'art. 68 e seguenti del DPR 10/09/1990 n. 285, hanno una durata di 10 anni, computati dal giorno di seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 37 - Forma dei campi

I campi per le suddette sepolture sono tutti della stessa forma. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. I campi per le salme

degli adulti sono indicati con le lettere indicate nella planimetria di distribuzione del cimitero.

Articolo 38 - Cippi indicativi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, e della data di nascita e di morte del defunto, e, a richiesta dei familiari anche la fotografia, salvo espressa volontà contraria del defunto.
2. A richiesta dei privati, trascorsi sei mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l'istallazione su sepolture ordinarie e/o private, in sostituzione del cippo ed in conformità al Piano Cimiteriale, di un copri tomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni predeterminate.
3. Nel caso di cui sopra, l'istallazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e il mantenimento del buono stato di conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione , il Comune interviene con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 23 e 26 del Regolamento regionale, con diritto di rivalsa delle somme anticipate.

Articolo 39 - Inumazione: norma di rinvio

Per tutto quanto non precedentemente specificato o in contrasto, trova piena applicazione quanto previsto in materia dall'art. 15 del Regolamento regionale.

Articolo 40 - Sepolture a tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, se sorte prima del 10/02/1976 (data dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975) e ciò risulti espressamente dall'atto di concessione.
In ogni loculo può essere inserito un solo feretro oppure un feretro e cassette resti o urne cinerarie in relazione alla capienza del loculo; in ogni ossario possono essere inserite cassette resti o urne cinerarie in relazione alla capienza dell'ossario stesso.
2. L'inserimento di cassette resti o urne cinerarie in sepolture già in uso (cappelle di famiglia, tombe a terra, loculi, ossari) è sottoposto al pagamento del corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.
3. Ogni eventuale monumento, con onere di realizzazione e manutenzione da parte del concessionario, è autorizzato dal Responsabile del Servizio previa presentazione di immagini o disegni progettuali adatti a definirne le caratteristiche, ove lo stesso sia conforme ai criteri previsti.
4. A far tempo dal 10/02/2005, giorno di efficacia del Regolamento regionale, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione autorizzata dal Comune ed il relativo feretro devono rispettare le norme di cui agli artt. 16 e 18 ed agli allegati 2 e 3 del Regolamento regionale.

Articolo 41 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, in via eccezionale, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo libero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi, con progetto già approvato;
d) qualora non vi sia disponibilità di sepoltura della tipologia richiesta e sia a breve previsto un progetto di ampliamento cimiteriale.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a dodici mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di ventiquattro mesi.
4. Il corrispettivo di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
6. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato oppure verrà esumato alla scadenza del periodo di inumazione decennale, previo pagamento del corrispettivo previsto.

TITOLO X
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
(Capo XVII DPR 285/90 – art. 20 RR 6/2004)

Articolo 42 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie e le modalità di esecuzione rispondono a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento regionale.
2. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per la cremazione.

Articolo 43 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, lo stesso, a richiesta degli aventi titolo e con l'utilizzo di contenitori biodegradabili, potrà essere reinumato in apposito spazio per almeno ulteriori 2 anni, oppure potrà essere avviato a cremazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di ottobre quello di aprile, secondo le modalità stabilite con apposito atto del Responsabile del Servizio, su cui si esprime l'ASL, nei termini di cui al comma 12 dell'art. 20 del Regolamento regionale.

Articolo 44 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza,

per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi diritto e con l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura, nello stesso o in altro cimitero, o per avvio a cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quando trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ASL dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 45 – Esumazioni ordinate dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, i cadaveri devono essere trasportati con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale e del personale comunale.

Articolo 46 - Divieto di apportare riduzioni a cadaveri

E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere stesso entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 47 - Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto la tomba, il responsabile sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 48 - Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione o le ceneri devono essere raccolte e depositate nell'ossario o nel cinerario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda per il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, cappelle o tombe in concessione.

Articolo 49 – Onerosità di esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti o delle ceneri, il collocamento in sepoltura privata è subordinato a pagamento in base ai corrispettivi vigenti.
3. L'estumulazione a richiesta dei familiari comporta la decadenza della concessione originaria e la necessità di ottenere, per una ritumulazione, una ulteriore concessione a

pagamento, in base ai corrispettivi vigenti.
4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune di cadaveri appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal Comune.

Articolo 50 – Oggetti, materiali e opere recuperabili

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi titolo possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione. In tal caso i richiedenti o un familiare delegato si obbligano a presenziare a detta operazione ed in caso di impossibilità, dovuta ad essi per qualsiasi motivo, il Comune rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti da parte del personale addetto al cimitero e della consegna viene redatta ricevuta in duplice esemplare, una delle quali è consegnata al reclamante e l'altra conservata agli atti del cimitero.
3. Se non richiesti dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora, decorso tale termine, non venissero reclamati, gli stessi potranno essere alienati.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 827 a 932 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.
5. I materiali e le opere istallate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concessi, secondo le norme vigenti al momento della riassegnazione, ivi compresa la deroga, di cui ai commi 8, 9, 10 dell'art. 16 del Regolamento regionale.
6. Il Responsabile del Servizio, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà purché gli stessi siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO XI
CREMAZIONE
(Capo XVI DPR 285/1990 – Capo IV art. 19 RR 6/2004)

Articolo 51 – Crematorio

1. Il Comune non è dotato di crematorio comunale.
2. Fino alla identificazione da parte della Regione dei bacini di riferimento, questo Comune si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
3. Per quanto previsto al presente articolo valgono le norme degli artt. 4, terzo comma e 19, primo comma, del Regolamento regionale.

Articolo 52 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 30/03/2001, n. 130, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per i decessi avvenuti nel proprio territorio, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione;
b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 53 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001.
2. E' consentita la dispersione delle ceneri nel rispetto della volontà del defunto unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri (vedi art. 34 del presente regolamento) o in natura o in aree private.
La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dal codice della strada.
La dispersione è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi soltanto nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle Rimembranze, ove esistente.
4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
5. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere eseguita dal coniuge

o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale addetto al cimitero.
6. Di ogni dispersione di ceneri autorizzata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 5 del Regolamento regionale.
7. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il modulo di cui all'allegato 5 della Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 20/01/2005, previsto dal comma 2 dell'art. 13 del Regolamento regionale. Per la conservazione del modulo vanno osservate le prescrizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 13.

Articolo 54 – Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

1. L'affidamento ad un familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. Al presente articolo si applicano le norme contenute all'art. 14 del Regolamento regionale.
3. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 5 del Regolamento regionale.

Articolo 55 – Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei corrispondenti articoli del DPR 10/09/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.
4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo esemplare da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
5. Nel caso di affidamento familiare il modulo di cui all'allegato 6 della Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20278 del 20/01/2005, sostituisce integralmente il verbale di cui all'art. 81, comma 1, del DPR 10/09/1990 n. 285.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 56 – Modalità conservative delle urne (art. 14 RR 6/2004)

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in tumulazioni privilegiate o in luogo specificato dall'affidatario.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza.
3. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in nicchia che abbia destinazione stabile e sia garantita contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria.
4. La nicchia di cui al comma 3 è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sulla nicchia.

Articolo 57 – Ossario e cinerario comune (art. 10 RR 6/2004)

1. Nel cimitero comunale sono presenti:
- un ossario, per la conservazione di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa;
- un cinerario comune per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e di ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri e le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nel Giardino delle Rimembranze, di cui all'articolo 34 del presente regolamento o nelle sue immediate vicinanze è realizzato un monumento del ricordo, in cui trascrivere, a richiesta degli aventi diritto, le generalità di chi ha avuto la dispersione delle ceneri.

TITOLO XII
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 58 – Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Comune.
2. L'entrata ai visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga all'ora prescritta.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 59 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, tranne nel caso di animali di ausilio a non vedenti;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, sepolture, senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio e l'assenso dei familiari interessati;
l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta del gestore del cimitero;
m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie commemorative;
n) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
o) svolgere qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Responsabile del Servizio;
p) effettuare qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Responsabile del Servizio.
4. I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.
5. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Articolo 60 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferisca con la normale operatività dei servizi cimiteriali.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Articolo 61 – Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto avente le caratteristiche di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. L'immagine collocata deve essere eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Articolo 62 – Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino l'altezza massima di cm 100 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha piantati o deposti.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida ad adempiere, li fa togliere o sradicare e provvede per il loro smaltimento. Il relativo onere è a carico di chi li ha piantati o deposti ed il concessionario è solidamente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.

Articolo 63 – Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i manufatti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc,, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o in qualunque altra forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, nel tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale ed all'albo pretorio per un periodo di 30 giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri già stabiliti all'interno del presente regolamento, in quanto applicabili.

Articolo 64 – Rifiuti cimiteriali

Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme di cui alla Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del DLgs 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del DPR 15/07/2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179).

TITOLO XIII
CONCESSIONI

Articolo 65 – Sepolture private e durata delle concessioni

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 35 del presente regolamento, le concessioni di sepoltura a tumulazione possono essere accordate:
a) a persone che, in vita, siano state residenti nel Comune, per almeno 10 anni, anche non consecutivi;
b) ai parenti di 1° grado o coniugi delle persone residenti nel Comune;
c) ai parenti di 1° grado o coniugi di residenti deceduti, già sepolti nel cimitero comunale.
Tale concessione è accordabile previo pagamento di un importo doppio rispetto alle misure previste per le sepolture di cui all'articolo 35, comma 1, del presente regolamento.
Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può concedere l'autorizzazione alla sepoltura di persone illustri o meritevoli previo pagamento di un importo quadruplo rispetto alle misure previste per le sepolture di cui all'articolo 35, comma 1, del presente regolamento.
2. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in 99 anni, salvo rinnovi. Il diritto di nuda proprietà resta in capo al Comune;
b) posti in terra per tombe individuali in muratura, situate all'interno del "cimitero vecchio": la durata della concessione è fissata in 30 anni, salvo rinnovi di uguale periodo;
c) posti in terra per tombe individuali in muratura, situate all'interno del "cimitero nuovo": la durata della concessione è fissata, per i Campi I, L e M in 50 anni mentre per i restanti Campi in 30 anni, salvo rinnovi di 30 anni;
d) colombari o loculi individuali: la durata della concessione è fissata in 50 anni, salvo rinnovi di 30 anni;
e) colombari o loculi individuali, di futura costruzione: la durata della concessione è fissata in 30 anni, salvo rinnovi di uguale periodo;
f) ossarietti individuali e/o nicchie cinerarie individuali per la raccolta di resti mortali: la durata della concessione è fissata in 50 anni, salvo rinnovi di 30 anni;
g) ossarietti individuali e/o nicchie cinerarie individuali per la raccolta di resti mortali, di futura costruzione: la durata della concessione è fissata in 30 anni, salvo rinnovi di 30 anni;
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari e comunque nel rispetto dell'Allegato 2, comma 3 del Regolamento regionale.
Gli ossarietti individuali devono possedere le dimensioni di cui all'Allegato 2, comma 4, del Regolamento regionale.
Le nicchie cinerarie devono possedere le dimensioni di cui all'Allegato 2, comma 5, del Regolamento regionale.
La durata delle concessioni di rinnovo elencate in questo Regolamento sono applicabili anche alle concessioni emesse prima dell'entrata in vigore dello stesso.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2 non si procederà, alla naturale scadenza delle concessioni, al rinnovo delle medesime relative agli spazi per le tombe individuali ubicate nella parte vecchia del cimitero nel Campo N e contrassegnate dai numeri da 15 a 23 e da 25 a 30, nel campo O contrassegnate dai numeri da 42 a 49, e nel campo H contrassegnate dai numeri 34, 35, 82 e 83 come indicate nell'allegata planimetria.

4. Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento previsto secondo il corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale, sulla base, anche, dei criteri previsti dal presente regolamento.
5. La concessione, regolata da schema di contratto - tipo, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale e si configura in una concessione amministrativa.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
– la natura della concessione e la sua identificazione;
- il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
– la durata;
– il concessionario;
– le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
– l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
– gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza, anche con rinvio alle norme del presente regolamento.
8. Alla scadenza della concessione, i concessionari o i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della stessa per i periodi indicati al punto 1. del presente articolo, che verrà accordata secondo disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.
9. Le concessioni si estinguono:
a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
b) per rinuncia comunicata per iscritto degli aventi diritto;
c) con la soppressione del cimitero (in tal caso i titolari delle tombe di famiglia hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri, che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei titolari della concessione);
d) con il decorso di 20 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
e) per revoca per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico, nel caso si verifichi una grave carenza di posti nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

Articolo 66 – Durata concessioni in deroga

1. Per le concessioni rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente Regolamento che contemplavano il diritto di sepoltura di persone ancora in vita, per effetto di disposizioni normative previgenti che lo consentivano, la durata delle concessioni, in deroga, permane fino alla naturale scadenza, fermo restando che, in assenza di sepoltura non si procederà al rinnovo.

Articolo 67 – Modalità di concessione

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento regionale, la sepoltura privata può concedersi solo in presenza:
- del feretro o di cassetta resti per i loculi , colombari, ossari e tombe;
- dell'urna cineraria per colombari e di nicchie cinerarie o equiparati.
2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della possibilità di prenotazione del loculo, in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.
3. Le indicazioni dei comma 1 e 2 non si applicano alle concessioni rilasciate anteriormente all'approvazione del presente Regolamento.
4. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad Ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciarne la decadenza.

Articolo 68 - Uso delle sepolture private (art. 24 RR 6/2004)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
a) alla persona dell'originario concessionario e a quelli da lui designati nell'ambito familiare;
b) in caso di mancata designazione, agli aventi diritto, intendendosi per tali gli appartenenti alla famiglia dell'originario concessionario e le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultino titolari della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
c) al convivente more uxorio, al momento del decesso, se indicato dall'originario concessionario o dall'avente diritto.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 6° grado, ampliata ai collaterali e agli affini del concessionario e del coniuge da loro autorizzati.
4. Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originario concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
6. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà dei materiali per la durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 69 – Manutenzioni

1. La manutenzione in buono stato di conservazione delle sepolture private spetta, pro quota, ai concessionari, per tutte le parti costruite, installate, aggiunte o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Per le sepolture realizzate da privati per le quali non risulti al Comune l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, una volta riconosciuti tali dal Comune.

Articolo 70 – Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile competente può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di durata massima pari 6 mesi, ai termini predetti.

TITOLO XIV
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
(art. 25 RR 6/2004)

Articolo 71 – Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 2703 del Codice Civile, debitamente registrati e depositati in copia agli atti del Comune, più

concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro dodici mesi dalla data di decesso.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, in caso di perpetuità della concessione o di maggior durata residua di 20 anni se a tempo determinato, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura nella concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e conseguentemente all'avvio del procedimento di decadenza della concessione.

Articolo 72 – Rinunce

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano state trasferite in altra sede lasciando libera la sepoltura.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa.
Restano in carico al Comune tutte le spese conseguenti alle operazioni necessarie al ripristino della nuova disponibilità.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da spoglie mortali;
c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri ed ossa.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.
5. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del competente ufficio comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
6. Al concessionario che richieda la revoca della concessione, la stessa verrà accordata, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, con la restituzione dell'importo già versato decurtato del 5%, alla espressa condizione che esista richiesta della stessa concessione da parte di altro soggetto e dopo che lo stesso abbia effettuato il relativo pagamento.

TITOLO XV
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
(art. 25 RR 6/2004)

Articolo 73 – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione tra quelle elencate al comma 4 dell'art. 25 del Regolamento regionale.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e del Cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 74 – Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile nei seguenti casi:
a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
c) quando risulti evidente lo stato di abbandono per incuria o irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro; si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
d) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
e) quando vi sia l'estinzione della famiglia;
f) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
Per tutti i casi sopraelencati, il Responsabile è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo secondo le norme previste dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Responsabile, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto con raccomandata A/R.
Nei casi previsti alle lettere d), f), la pronuncia di decadenza è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo assegnato al concessionario o agli aventi titolo.
3. Il Responsabile, nei casi previsti alle lettere c), e), ove il concessionario sia reperibile, invia, tramite raccomandata A/R, una ingiunzione ad adempiere agli obblighi entro 60 giorni dal ricevimento. Il concessionario ingiunto o gli eredi dello stesso possono avvalersi

dell'istituto della rinuncia, nel caso in cui non si voglia provvedere alla manutenzione della sepoltura.
Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti e non sia intervenuta alcuna comunicazione entro il termine stabilito, il Responsabile invia una seconda ingiunzione, con le modalità predette, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori 60 giorni, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione.
La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'albo pretorio ed a quello cimiteriale.
Se, trascorsi inutilmente i termini predetti, non si è adempiuto agli obblighi previsti, il Responsabile adotta il provvedimento di decadenza che, ove possibile, viene notificato all'interessato e pubblicato agli albi suddetti.
Nel caso non sia stato possibile effettuare la notifica, la stessa viene pubblicata ex art. 140 C.P.C.
4. Qualora, nei casi definiti al comma 1, non risulti possibile individuare il concessionario o gli aventi titolo, si avvia la procedura di decadenza.
In tal caso viene posto un avviso sul sepolcro per almeno 60 giorni consecutivi, nel quale si invita chiunque abbia notizie sulla sepoltura, a mettersi in contatto con l'ufficio comunale.
Trascorso tale termine, viene affissa una intimazione agli albi pretorio e cimiteriale nonché sui mezzi di comunicazione dell'ente, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso senza che siano pervenute notizie, sarà pronunciata la decadenza della concessione, che verrà pubblicata agli albi predetti per un periodo di 30 giorni consecutivi, divenendo esecutiva alla scadenza degli stessi.
5. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei tempi e modi stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 75 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Il Responsabile, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la riduzione dei cadaveri in resti e la loro conservazione in ossari di ultime file alte, per un periodo di 5 anni trascorso il quale sono deposti nell'ossario comune.
Durante il quinquennio predetto, il corrispondente numero della cassetta, riportato anche sulla lastra di chiusura, viene tenuto annotato su apposito registro in dotazione all'ufficio comunale ed a disposizione di chi ne faccia richiesta. Delle suddette operazioni si provvede a dare adeguata comunicazione mediante gli albi predetti.
2. A seconda dello stato delle cose, le opere e gli eventuali materiali ornamentali possono venire demoliti o restaurati, restando gli stessi nella piena disponibilità dell'Amministrazione per ulteriore futura concessione.
3. Le sepolture decadute, riconosciute di valore artistico, storico o culturale, vengono conservate e possono essere date nuovamente in concessione.
4. La Giunta Comunale stabilisce di volta in volta le modalità ed i corrispettivi di concessione del manufatto in relazione agli oneri gravanti sul concessionario per le opere di restauro e all'interesse pubblico per la conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

Articolo 76 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento regionale.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere al Comune di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la successiva collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nel cinerario o ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO XVI
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 77 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, eventualmente anche di durata annuale, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto di autorizzazione, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare, nonché l'elenco nominativo del personale che opererà nel cimitero e le targhe dei mezzi.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata al versamento di un deposito cauzionale a copertura degli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui importi vengono fissati dal Responsabile del servizio.
4. Per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, che non richiedano l'utilizzo di automezzi, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
7. Il Responsabile, in caso di inosservanza delle norme suddette, dispone l'incameramento di tutta o parte della cauzione prestata, a seconda della gravità della violazione.
Nei casi più gravi, oltre alla sanzione predetta, può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 78 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero massimo di feretri che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento di quanto previsto in corrispettivo.

4. Se si tratta di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50 con arrotondamento per eccesso.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile e comunque sempre nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento e dal piano cimiteriale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione; le opere devono essere eseguite entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile.
Per motivi da valutare dal Responsabile competente può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di durata massima pari 6 mesi, ai termini predetti.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 79 – Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del valore della concessione quale risultante dalle tariffe in vigore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati.

Articolo 80 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 81 – Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile.

La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.., pena rivalsa sul deposito cauzionale.

Articolo 82 – Orario di lavoro e sospensione in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. L'orario di lavoro delle imprese all'interno dei cimiteri ed eventuali particolari deroghe sono fissati dal Responsabile.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute e autorizzate dal Responsabile.
3. In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Responsabile stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo per posa di lapidi individuali.
4. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, che non può eccedere la durata di dieci giorni.

Articolo 83 – Vigilanza

1. Il competente ufficio del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.
2. Il competente ufficio del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, se diverso, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere ai sensi del comma 3 dell'articolo 79.

Articolo 84 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto alla gestione e custodia dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al Responsabile le violazioni accertate, per l'irrogazione delle sanzioni eventualmente previste da parte dell'organo di Polizia locale competente.
2. In particolare è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire gentilmente al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. A chi opera nel cimitero è vietato:
a) eseguire, nel cimitero del Comune, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia nei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare grave a carico del personale addetto.

TITOLO XVII
ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 85 – Caratteristiche del servizio

1. Sulle sepolture è consentita l'illuminazione votiva a cera o a luce elettrica.
2. L'illuminazione a cera è consentita purchè avvenga entro appositi contenitori, aperti nella sola parte superiore e fissati ai marmi di rivestimento, in modo da evitare pericoli di incendio e di imbrattamento.
3. Detto tipo di illuminazione è consentito solo se la tomba non sia allacciata ad un eventuale impianto di illuminazione elettrica.
4. In caso di inadempienza il personale cimiteriale è autorizzato a rimuovere il lumino a cera abusivamente collocato.
5. Il servizio lampade votive a luce elettrica può essere affidato in appalto in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 86 – Piano cimiteriale

1. Per l'esistente cimitero, il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge regionale.
2. Il Piano cimiteriale è deliberato dal Comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'ARPA. Il piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano medesimo
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Gli elementi e le indicazioni da considerare per la redazione del Piano cimiteriale sono indicati dall'art. 6 del Regolamento regionale
5. L'area cimiteriale e le relative zone di rispetto, come individuate dal Piano cimiteriale, sono recepite all'interno dello strumento urbanistico.
6. Le zone ed i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico sono contenuti nel piano cimiteriale.

Articolo 87 – Zona di rispetto cimiteriale

1. Il cimitero è delimitato da idonea recinzione, ed è isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del RD 27/07/1934 n. 1265, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. B), della Legge 166/2002.
2. La zona di rispetto ha di regola un'ampiezza di 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.
3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA ed in tale ambito trova applicazione, in attesa di una più organica e funzionale normativa regionale, quanto contenuto nella Circolare regionale n. 8/SAN/2003 (fascia di rispetto cimiteriale – art. 338 del TULLS così modificato dall'art. 28 della Legge n. 166/2002).
4. La riduzione è deliberata dal Comune solo a seguito dell'adozione del Piano cimiteriale di cui al precedente articolo o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
5. Nella zona di rispetto cimiteriale è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione che presenti requisiti di durata, d'inamovibilità ed incorporamento del terreno o che sia caratterizzata dalla presenza dell'uomo, anche non continuativa o comunque risulti incompatibile con l'esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura.
6. Per le aree interessate dal cimitero esistente e quelle circostanti costituenti la fascia di rispetto dello stesso cimitero destinate all'ampliamento delle sue strutture e delle attrezzature complementari e alla salvaguardia igienico ambientale e esclusivamente consentito realizzare opere cimiteriali ed opere ad esse complementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, piccole attrezzature di servizio quali chioschi per la vendita di fiori o di immagini sacre, nonchè impianti tecnologici (cabine dei servizi di rete, impianti per telecomunicazioni, ecc).
7. Non potranno essere costruiti nuovi edifici o strutture, anche se di modeste dimensioni, destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati, che presentino requisiti di durata, inamovibilità e di incorporamento col terreno.
8. Le aree di cui sopra devono essere coltivate e mantenute in condizioni decorose con tassativo divieto di costruire depositi di materiale, discariche, scarico di rifiuti, ecc.
9. Per gli edifici esistenti e ricadenti nella fascia di rispetto, cosi come previsto dalla Legge n. 166/2002, sono consentiti interventi di recupero, come indicati nelle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della Legge n. 457/1978, ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% ed i cambi di destinazione d'uso.
10. Le recinzioni potranno essere edificate sui confini fra le proprietà private e quelle pubbliche o destinate a diventare tali in attuazione del PGT.
11. E' consentita la coltivazione a scopo agricolo delle aree ricadenti nella fascia di rispetto.
12. Sono fatte salve eventuali deroghe annuali concesse dalle autorità competenti.

Articolo 88 – Catasto cimiteriale e registrazioni

1. E' d'obbligo la tenuta, da parte del Comune, del registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, ogni modificazione, subentro nella intestazione o cessazione che si verificano.
5. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) le generalità del concessionario e degli aventi titolo subentrati, almeno nel caso di concessioni rilasciate a partire dal 01/01/2000; per le concessioni rilasciate prima del termine predetto, si indicheranno le notizie per quanto conosciute;
b) gli estremi del titolo costitutivo;
c) la natura e la durata della concessione;
d) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati;
e) le generalità del defunto o dei defunti sepolti;
f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 89 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento o adeguamento al presente regolamento.
Il Responsabile deve parimenti promuovere l'adeguamento di situazioni difformi a sua conoscenza.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato formalmente all'interessato, previo accordo diretto con lo stesso e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 90 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitiva sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Articolo 91 – Regolarizzazione situazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dello "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi nelle forme di legge. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro familiari.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

Articolo 92 – Sanzioni

1. Coloro che contravvengono alle norme del presente regolamento saranno passibili di sanzione amministrativa da € 25,00 a € 516,00, oltre all'obbligo della rimessa in pristino.

2. Restano in vigore le pene più gravi previste in differenti norme.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, designa gli incaricati per l'applicazione delle sanzioni amministrative, che sono applicate dai soggetti competenti in base all'ordinamento giuridico interno del Comune.

Articolo 93 – Norme di rinvio, sostituite o abrogate

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano piena applicazione le disposizioni contenute nella normativa indicata all'articolo 1.

2. Il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.1991 e il Regolamento approvato con delibera C.C. n. 71 del 27.12.2002, è sostituito dal presente testo a partire dalla sua entrata in vigore.

3. Sono parimenti abrogate dalla data suddetta tutte le norme comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento.

4. In caso di dubbio, il dettato del presente Regolamento prevale sulle altre norme contenute in regolamenti precedenti.